

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— VII LEGISLATURA —————

(N. III-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE AGRIMI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1976

Modifica all'articolo 15 del codice di procedura civile

Comunicata alla Presidenza il 14 ottobre 1977

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge d'iniziativa del senatore Murmura per la modifica dell'articolo 15 del codice di procedura civile ha avuto il merito di sottolineare, praticamente all'inizio di questa legislatura, l'assurdità di conservare nel codice vigente e per una norma, come quella che regola la competenza per valore nelle cause relative a beni immobili — che ha, ovviamente, occasione di frequenti richiami ed applicazioni — il riferimento al non più esistente tributo diretto verso lo Stato.

Tale tributo, come è noto, è ormai riassorbito e compreso nell'unica imposta personale sui redditi e, per la verità, il riferimento allo stesso, anche a prescindere dalla avvenuta riforma fiscale non appare, ad una più approfondita riflessione, del tutto convincente.

Il senatore Murmura, con l'articolo unico del suo disegno di legge, suggeriva di sostituire il riferimento al tributo diretto verso lo Stato con quello al reddito risultante dai registri catastali. La proposta ha incontrato in Commissione qualche difficoltà: si trattava preliminarmente di precisare che il reddito richiamato era quello dominicale, e, comunque, di agganciare la modifica a risultanze, come quelle catastali, tutt'altro che complete e aggiornate, con il risultato di dovere, in moltissimi casi, fare ricorso all'ul-

timo comma dello stesso articolo 15 e ritenere la causa di valore indeterminabile.

È prevalsa, perciò, la tesi di uniformare il criterio per la determinazione della competenza in materia di beni immobili a quello in vigore per i beni mobili, di cui all'articolo 14 dello stesso codice.

Su proposta del Governo l'articolo unico della proposta Murmura è stato sostituito da due articoli, il primo dei quali stabilisce che il valore della causa si determina, esattamente come per i beni mobili, in base a quello dichiarato dall'attore, con le conseguenze previste dall'articolo 14 del codice di procedura civile nel caso di mancanza di dichiarazione dell'attore e di contestazione del valore stesso da parte del convenuto.

Ciò ha portato alla eliminazione dell'intera casistica prevista nel vigente articolo 15 a seconda che i diritti in contestazione fossero quelli di piena o media proprietà, usufrutto, uso, abitazione, servitù, tutti ora unificati nella comune definizione di diritti reali.

Con l'articolo 2 del testo approvato in Commissione è stato eliminato, ancora su proposta del Governo, il riferimento al tributo diretto verso lo Stato contenuto anche nell'articolo 21 dello stesso codice di procedura civile in tema di foro competente per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie.

AGRIMI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL PROPONENTE

Articolo unico.

L'articolo 15 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il valore delle cause relative alla proprietà dei beni immobili si determina moltiplicando per mille il reddito fondiario;

quello delle cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta, moltiplicando il reddito per cinquecento;

quello delle cause relative alla servitù, moltiplicando per trecento il reddito fondiario inerente al fondo servente.

Il reddito fondiario inerente ai terreni da porre a base dei calcoli che precedono è il reddito dominicale.

Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume da quello della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

Se il reddito fondiario non risulta determinato, il giudice determina il valore della causa secondo quanto risulta dagli atti; e, se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico:

« Art. 15 - (*Cause relative a beni immobili*). — Nelle cause relative a diritti reali su beni immobili, il valore si determina in base al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.

Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo precedente.

Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dalla parte di proprietà controversa e si determina a norma dei precedenti commi ».

Art. 2.

L'articolo 21 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 21 - (*Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie*). — Per le cause relative a diritti reali su beni immobili e per quelle di cui ai numeri 2) e 3) dell'articolo 8 è competente il giudice del luogo in cui è posto l'immobile. Qualora l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile.

Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato ».